



Comune di Rubiera

C.a.p. 42048 - Provincia di Reggio Emilia

Via Emilia Est n.5 - tel.0522/62.22.11 - fax n.0522/62.89.78 - part. Iva 00441270352

**AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Ordinanza n. _____170/11.3.2_____

**OGGETTO: ORARI DI VENDITA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI
AL DETTAGLIO SU AREA PRIVATA.**

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO l’art. 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”;

VISTO l’art. 50 – comma 7 – del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2007, n. 6;

VISTA la delibera di G.R. n. 2164 del 27 dicembre 2007;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 24 del 24 aprile 1999 successivamente modificata con deliberazione n. 107 del 28 dicembre 2000 e n. 58 del 22 dicembre 2008 con le quali sono stati approvati i criteri generali;

VISTI in particolare gli articoli 11 “Orari di apertura e chiusura” e 13 “Disposizioni speciali” del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

RITENUTO opportuno procedere, nel rispetto delle predette norme, ad un’organica definizione degli orari di apertura al pubblico degli esercizi al dettaglio, al fine di far si che detti orari meglio corrispondano alle esigenze dei consumatori e siano armonicamente coordinati con quelli delle altre attività e con le esigenze complessive dei cittadini;

SENTITO, in merito, il parere delle Organizzazioni di categoria degli esercenti, dei lavoratori e le Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale,

ORDINA

gli esercizi commerciali al dettaglio su area privata devono rispettare i seguenti limiti giornalieri degli orari di vendita e le seguenti chiusure obbligatorie:

1

APERTURA non prima delle ore 7.00	CHIUSURA non oltre le ore 22.00
--	--

- nel rispetto della fascia oraria suddetta l' esercente determina il proprio orario di apertura e chiusura, non superando, comunque, il limite di 13 ore giornaliere;
- l'apertura dell'esercizio commerciale è da intendersi sempre come facoltà da parte dell'esercente e non come obbligo;
- il limite massimo delle ore 22 (chiusura) è prorogato alle ore 24 nelle serate di mercoledì nel periodo di svolgimento del mercato stagionale o in occasione di altre iniziative (fiera di giugno, fiera di settembre, iniziative legate al circuito provinciale "gli ori della terra reggiana", mercato dell'antiquariato);
- l'esercente è **tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura, nonché la mezza giornata di chiusura obbligatoria, del proprio esercizio mediante cartello o altro idoneo mezzo di informazione**;
- eventuali modifiche degli orari di vendita debbono essere rese note al pubblico nella stesso modo con un anticipo di almeno tre giorni.

2

CHIUSURA OBBLIGATORIA Tutte le giornate domenicali e festive

- è possibile derogare all'obbligo della chiusura obbligatoria suddetta nel periodo **dal 1° al 31 dicembre** di ogni anno con esclusione delle giornate di cui al punto 3);
- è possibile derogare all'obbligo della chiusura obbligatoria di cui all'art. 11 – comma 4 del D. Lgs. 114/98 qualora la festività dell'**Epifania coincida** con la giornata di sabato o rientri nel periodo previsto dalla Regione Emilia-Romagna dei c.d. "saldi di fine stagione invernali";
- è altresì possibile derogare all'obbligo della chiusura per ulteriori **otto domeniche e festività** che verranno determinate annualmente con apposito provvedimento (quattro stabilite dall'A.C. e quattro a scelta dei commercianti);
- in caso di **tre festività consecutive**, per il solo settore alimentare è obbligatoria l'apertura antimeridiana nella prima o terza giornata a scelta degli esercenti.

3

CHIUSURA OBBLIGATORIA PER TUTTE LE CATEGORIE DI ESERCIZI

<p>Inclusi gli esercizi in Centro Storico, come delimitato dal PRG, nel periodo aprile-maggio- giugno e dal 1° al 15 ottobre di ogni anno (art. 16 L.R. 14/99 – “Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte)</p> <p>Esclusi gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale (art. 13 D. Lgs. 114/98)</p>	<p>1° GENNAIO PASQUA LUNEDI DI PASQUA 25 APRILE 1° MAGGIO 2 GIUGNO 15 AGOSTO (Assunzione) 1° NOVEMBRE (Ognissanti) 25 DICEMBRE 26 DICEMBRE</p>
--	---

4

CHIUSURA OBBLIGATORIA INFRASETTIMANALE

È obbligatorio osservare la **chiusura infrasettimanale di mezza giornata** in tutto il territorio comunale (zona unica) come segue:

<p>LUNEDI MATTINA o GIOVEDI POMERIGGIO a scelta dell’ esercente</p>	<p>SETTORE ALIMENTARE SETTORE NON ALIMENTARE SETTORE MISTO</p>
<p>LUNEDI MATTINA o GIOVEDI POMERIGGIO o SABATO POMERIGGIO a scelta dell’ esercente</p>	<p>PER GLI ESERCIZI CHE VENDONO “BENI STRUMENTALI”</p>

Nel caso di festività infrasettimanale è **facoltà** dei commercianti **derogare all’obbligo della mezza giornata di chiusura** degli esercizi commerciali.

Nella settimana antecedente la Pasqua è **facoltà** dei commercianti **derogare all’obbligo della mezza giornata di chiusura** degli esercizi commerciali.

Per gli **esercizi di cartoleria** è prevista la facoltà di derogare alla mezza giornata di chiusura obbligatoria nella settimana antecedente l'inizio dell'anno scolastico.

5

CENTRO STORICO – DEROGHE

Limitatamente ai mesi di **aprile – maggio – giugno** e dal **1° ottobre al 15 ottobre**, di ogni anno, gli esercizi commerciali ubicati all'interno del Centro Storico, come delimitato dal P.R.G., non sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui ai punti 1), 2) e 4) della presente ordinanza (ai sensi della deliberazione di G.R. 17 luglio 2001, n. 1426) ma sono tenuti ad osservare la chiusura obbligatoria delle festività ricadenti in suddetto periodo: Pasqua, Lunedì di Pasqua, 25 Aprile e 1° Maggio.

DISPOSIZIONI SPECIALI

- A. Le disposizioni in materia di orario non si applicano, fatto salvo quanto previsto al punto 3), alle tipologie di attività di cui all'art. 13 – comma 1 – del D. Lgs. 114/98, alle seguenti attività:
- rivendite generi di monopolio;
 - esercizi di vendita interni a campeggi, villaggi, complessi turistici e alberghieri;
 - esercizi di vendita al dettaglio all'interno di aree di servizio delle autostrade, stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
 - sale cinematografiche;
 - rivendite di giornali;
 - gelaterie e gastronomie;
 - rosticcerie e pasticcerie;
 - esercizi specializzati nella vendita di:
 - bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, musicassette, nastri magnetici, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale,
- qualora l'attività sia svolta in forma **esclusiva o prevalente**.
- B. L'attività **svolta in forma prevalente** è dimostrata da parte dell'esercente dietro presentazione di:
- documentazione fiscalmente idonea attestante che **almeno il 70% dei proventi derivi dalla cessione di beni rientranti nella specializzazione o di più specializzazioni relative a beni assimilabili per affinità merceologica** (libri-dischi-musicassette-videocassette; mobili-oggetti di antiquariato-opere d'arte-stampe; libri-cartoline-articoli da ricordo; cartoline-oggetti d'artigianato-articoli da ricordo, ecc.);

ATTIVITA' MISTE

Le attività miste soggette parte a comunicazione o autorizzazione artt. 7-8-9 del D. Lgs. 114/98 e parte ad autorizzazione comunale per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 14/2003, generi di monopolio, rivendite di giornali e riviste, farmacie, distributori di carburante, attività artigianali possono osservare gli orari per l'attività prevalente da loro esercitata. In ogni caso è vietato un orario differenziato. Il criterio della prevalenza è applicato sulla base di quanto previsto alla lettera B) delle disposizioni speciali.

COMUNI AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE TURISTICA E CITTA' D'ARTE

Con delibera regionale del 17 luglio 2001 il Comune di Rubiera è stato inserito nell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte nel periodo aprile-maggio-giugno e dal 1° al 15 ottobre di ogni anno per la sola zona del Centro Storico così come delimitato dal vigente P.R.G.

Nel predetto periodo gli esercenti titolari di esercizi ubicati nella predetta zona del territorio possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva (fatte salve le domeniche e festività di cui al punto 3 nelle quale è obbligatoria la chiusura) ed all'obbligo della mezza giornata di chiusura obbligatoria.

VIOLAZIONI

Le violazioni in materia di orari di vendita sono punite con la sanzione amministrativa da € 516,46 a € 3.098,74 (art. 22 – comma 3 - del D. Lgs. 114/98).

ABROGAZIONI

Sono abrogate le disposizioni contenute nelle ordinanze nn.:

40 del 29 aprile 1999;

4 dell'11 gennaio 2001;

149 del 13 dicembre 2001

ed ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento.

dispone altresì

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa agli Organi di Polizia Locale per i controlli di competenza, alle Organizzazioni/Associazioni di categoria, dei lavoratori e dei consumatori, all'Albo Pretorio e sito istituzionale del Comune per la diffusione e la conoscenza della medesima.

Rubiera, __30 dicembre 2008_____

IL SINDACO
(dott.ssa Lorena Baccarani)